

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "ALL RISKS 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/06/2020
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2019 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 569.204.072, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 427.455.373.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 482.493.606 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 931.714.878, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 217.122.123 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 733.892.500 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 193,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO	<p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono l'Assicurato dai danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento salvo quanto specificatamente escluso.</p> <p>Altresì è possibile attivare ulteriori estensioni di garanzia che in polizza sono indicate con apposite garanzie dedicate che consentono di personalizzare ulteriormente la tua copertura assicurativa.</p>
SEZIONE FURTO E RAPINA	<p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono l'assicurato dai danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivati da:</p> <ul style="list-style-type: none">- furto;- rapina;- estorsione;- guasti e atti vandalici su beni assicurati;- guasti arrecati alle parti del fabbricato;- spese sanitarie. <p>Altresì è possibile attivare ulteriori estensioni di garanzia che in polizza sono indicate con apposite garanzie dedicate che consentono di personalizzare ulteriormente la tua copertura assicurativa.</p>
SEZIONE DANNI INDIRETTI	<p>Le coperture assicurative previste nella presente Sezione proteggono l'Assicurato, delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio, totale o parziale, causati all'attività dichiarata da un sinistro indennizzabile in base alla Sezione Incendio.</p>

AVVERTENZA: Per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

SCONTO POLIENNALITÀ	Il premio del presente contratto tiene conto dello sconto per poliennalità.
PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'ACCORDO	Non prevista.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO	<p>Altresì è possibile estendere la copertura assicurativa relativa alla presente sezione a:</p> <ul style="list-style-type: none">- rischio locativo - indennizza i danni materiali e direttamente causati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, dei quali l'assicurato stesso sia civilmente responsabile ai sensi degli artt. 1588,1589 e 1611 del Codice Civile;- ricorso terzi - tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla presente sezione;- spese di demolizione e sgombero: l'Impresa indennizza le spese per lo smaltimento dei residui del sinistro;- onorari dei periti;- perdita pigioni: tiene indenne l'assicurato dalla perdita di eventuali pigioni;- terremoto;- inondazioni ed alluvioni;- merci in refrigerazione: per i danni materiali e diretti alle merci in fase di refrigerazione o surgelamento;- cose assicurabili a condizioni speciali: i danni materiali e diretti a monete, archivi, schede, modelli, stampi;- merci fluttuanti: per i danni a importi di merci variabili nel tempo in aggiunta alle merci garantite in forma fissa;- maggiori spese: l'impresa indennizza le maggiori spese per il noleggio dei macchinari o le spese di affitto di un nuovo ufficio. <p>Inoltre possono essere previste personalizzazioni frutto di contrattazione specifica.</p>
SEZIONE FURTO E RAPINA	<p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <p>Integrazione portavalori: l'Impresa indennizza la perdita di valori dell'Assicurato;</p> <p>Inoltre possono essere previste personalizzazioni frutto di contrattazione specifica.</p>



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI SEZIONE INCENDIO	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
RISCHI ESCLUSI SEZIONE FURTO E RAPINA	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
RISCHI ESCLUSI SEZIONE DANNI INDIRETTI	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste le seguenti Esclusioni	<p>Sezione Incendio</p> <p>1. Sono esclusi i danni cagionati ai seguenti beni:</p> <ul style="list-style-type: none">1.01 strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali, riserve d'acqua, dighe, condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;1.02 linee di distribuzione o trasmissione di qualsiasi tipo di energia, al di fuori dell'area degli stabilimenti;1.03 tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti;
---	---

	<p>1.04 natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie, salvo quando costituiscono merci inerenti l'attività dichiarata;</p> <p>1.05 sostanze esplosive in genere;</p> <p>1.06 software di apparecchiature elettroniche personalizzati specificatamente per l'Assicurato o realizzati dallo stesso;</p> <p>2. Sono esclusi i danni dovuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:</p> <p>2.01 costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio nonchè collaudo;</p> <p>2.02 trasporto e/o trasferimento al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, e relative operazioni di carico e scarico, nonchè quelli relativi a movimentazioni interne;</p> <p>2.03 lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;</p> <p>2.04 impiego di sostanze esplosive in genere;</p> <p>3. Sono esclusi i seguenti danni causati dall'uomo o dalle macchine:</p> <p>3.01 atti di guerra in genere, insurrezione, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, occupazione militare, invasione; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>3.02 dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;</p> <p>3.03 conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonchè confische o requisizioni in genere;</p> <p>3.04 furto – ad eccezione di quello di fissi ed infissi –, rapina, frode, malversazione, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, saccheggio, smarrimento, ammanchi di merci e/o materiali non giustificati riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche;</p> <p>3.05 errori di progettazione;</p> <p>3.06 errori di collaudo, costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio;</p> <p>3.07 difetto meccanico, costruzione difettosa, vizi e difetti di materiale;</p> <p>3.08 mancata e/o impropria manutenzione;</p> <p>3.09 errori od omissioni di manovra o controllo, sospensione volontaria del lavoro;</p> <p>3.10 errori di lavorazione;</p> <p>3.11 eliminazione per errore, svista, imperizia, negligenza;</p> <p>4. Sono esclusi i seguenti fenomeni naturali o artificiali:</p> <p>4.01 terremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;</p> <p>4.02 alluvione, inondazione, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina;</p> <p>salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>4.03 mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;</p> <p>4.04 guasti meccanici, smagnetizzazione di schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, scondizionamento, anormale funzionamento;</p> <p>4.05 mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche;</p> <p>4.06 mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento;</p> <p>4.07 mutamento di temperatura atmosferica o ambientale;</p> <p>4.08 umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione dal terreno, siccità, evaporazione;</p> <p>4.09 usura, corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, o deterioramento;</p> <p>4.10 rotture in genere, salvo quando si tratta di quelle accidentali di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati che provocano fuoriuscita di acqua condotta; 2. lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali simili, installate in vetrine, e porte, oppure trovantisi all'interno o sui muri esterni dei fabbricati; 3. iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi; <p>4.11 sviluppo di fumo, gas, vapori;</p> <p>4.12 infestazioni e attacchi in genere di animali, vegetali, microrganismi, muffe;</p> <p>4.13 marcescenza in genere, fermentazione;</p>
--	---

4.14 contaminazioni ed inquinamento in genere;
salvo quando tali fenomeni sono conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;

5. Sono sempre comunque esclusi i danni:
- 5.01 causati da difetti noti all'Assicurato suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
 - 5.02 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
 - 5.03 di o da vizio intrinseco;
 - 5.04 a merci per mancato o anormale funzionamento di impianti di refrigerazione climatizzazione nonché per fuoriuscita di fluido frigorigeno;
 - 5.05 di o da smog;
 - 5.06 di o da perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, quantità, titolo;
 - 5.07 verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 5.08 quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- nonché:
- 5.09 da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti, salvo che detti enti siano causa di un evento d'incendio: in questo caso l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
 - 5.10 di o da assestamento, restringimento, espansione, crollo, collasso strutturale di impianti e strutture del fabbricato, salvo quando tali danni sono:
 - conseguenza diretta di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;
 - causa di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza: in questi casi l'Impresa sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
 - 5.11 da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
- b) raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
- c) metalli preziosi, perle e pietre preziose;
- d) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "merci" inerenti l'attività dichiarata;
- e) aeromobili, velivoli spaziali;
- f) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

Possono essere previste personalizzazioni frutto di contrattazione specifica.

Sezione Furto e Rapina

Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi i danni:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;

	<ul style="list-style-type: none"> • persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere; • incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; • persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3), anche se non coabitanti; <p>c) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi anche se provocati dall'autore del sinistro;</p> <p>d) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;</p> <p>e) da sottrazione di "dati" presenti nel sistema informatico dell'Assicurato causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.</p>
	<p>Sezione Danni Indiretti</p> <p>È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla Sezione Incendio.</p> <p>Sono comunque esclusi i danni:</p> <p>a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile ai sensi di quanto previsto nella sezione danni diretti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. causato da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione; 2. causato da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3. causato da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; 4. causato con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; 5. causato da terremoti, maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti; 6. causato da eventi atmosferici, sovraccarico neve, grandine; 7. causato da dispersione di liquidi, colaggio impianti d'estinzione, fuoriuscita di materiale fuso; 8. di fenomeno elettrico; 9. subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata ed anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; 10. guasti macchine; <p>b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; 2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; 3. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra; 4. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività; 5. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; <p>c) conseguenti ad un sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della polizza di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.</p> <p>L' Impresa non risponde inoltre di:</p> <p>d) danni o deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati.</p>



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Denunciare tempestivamente il sinistro all'Agenzia cui è assegnata la polizza (5 giorni da quando si è venuti a conoscenza del sinistro) per tutte le sezioni.</p> <p>Alliegare alla denuncia l'indicazione della data dell'evento.</p> <p>Se il sinistro è inerente alle Sezioni:</p> <p>Incendio, Furto e Rapina</p> <p>- Fare il possibile per evitare e diminuire il danno.</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Fare - se il sinistro è presumibilmente doloso in caso di incendio e sempre in caso di furto e rapina - dichiarazione scritta all'autorità di Polizia del luogo, precisando il momento d'inizio e la causa presunta del sinistro, nonché l'entità approssimativa del danno. - Conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno. - Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti. <p>Danni Indiretti</p> <ul style="list-style-type: none"> a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; c) fornire a proprie spese all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività; d) tenere a disposizione, tanto dell'Impresa quanto dei Periti, i propri bilanci, registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dall'Impresa e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione analitica del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti. <p>Assistenza diretta / in convenzione Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Pagamento del sinistro Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di dolo o colpa grave del Contraente o dall'assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale; 4% di aumento per il frazionamento quadrimestrale; 5% di aumento per il frazionamento trimestrale. - Mensilizzazione 6% di aumento per il frazionamento mensile (concedibile solo qualora il Contraente aderisca al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit); nessun aumento per il frazionamento mensile in caso di adesione al sistema di pagamento tramite Addebito Continuativo su Carta di Credito. - Adeguamento È previsto l'adeguamento del contratto in funzione dell'indicizzazione prevista dall'ISTAT tranne nel caso che si sia optato per il pagamento in unica soluzione.
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso anticipato da parte dell'Impresa rispetto alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio, il rateo di premi non goduto sarà rimborsato, al netto delle imposte, al Contraente da parte dell'Impresa.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Il Contraente può recedere dal contratto in caso di revoca da parte dell'Impresa del frazionamento mensile.



A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato a tutte le aziende di tipo industriale e commerciale di dimensioni medio grandi che desiderano tutelare i propri beni dai danni derivanti da incendio e da altre tipologie di rischi, anche da danni indiretti.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **20,33%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html . Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
-------------------	---

<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it. <p>- Commissione per la tutela dei diritti dei clienti di Vittoria Assicurazioni S.p.A.</p> <p>La presente Commissione è stata istituita da Vittoria Assicurazioni S.p.A. al fine di tutelare i diritti degli interessati connessi ai contratti stipulati con la compagnia.</p> <p>Possono presentare ricorso alla Commissione tutti gli assicurati di Vittoria Assicurazioni S.p.A. che abbiano stipulato un contratto per una qualsiasi copertura assicurativa, i quali ritengano non corrispondente al contenuto del contratto stipulato l'attuazione fattane da parte dell'Impresa.</p> <p>Il ricorso può essere presentato alla Commissione solo dopo che, esperite tutte le procedure previste dal contratto assicurativo, l'assicurato abbia fatto presente per iscritto la propria doglianza all'Impresa e questa abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione, oppure non abbia dato alcuna risposta scritta entro i termini previsti dalla normativa di settore.</p> <p>Il ricorso, redatto in forma scritta e sottoscritto dall'assicurato o da un suo rappresentate, deve essere presentato alla Commissione completo della eventuale documentazione a supporto. La Commissione, esaminato il ricorso e valutata la sua ammissibilità, decide nel rispetto dei patti contrattuali e nell'osservanza delle norme di diritto, ricorrendo, se del caso, ai principi di equità, dando comunicazione della decisione per iscritto al ricorrente, il quale avrà 60 giorni di tempo per comunicare la sua accettazione.</p> <p>La decisione, se accettata dal ricorrente, è vincolante per l'Impresa. La decisione non è vincolante per il ricorrente, il quale, qualora non intenda accettarla, ha la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria o, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione della controversia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per maggiori dettagli relativi al procedimento avanti alla Commissione e per conoscere il Regolamento della stessa si rimanda al sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com.
<p>Reclami IVASS</p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

	<p>c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;</p> <p>d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</p> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.